

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 28 gennaio 2014 presso la sede della FISASCAT CISL nazionale in Roma via dei Mille, 56

Si sono incontrati signori

- Laura Bozzi nella sua qualità di responsabile del personale della colori di Tollens Bravo Srl (di seguito anche " Società"), Fabio Nebbia nella sua qualità di responsabile del personale del gruppo Materis Paints Italia srl di cui la Società fa parte, assistiti dalla Unione degli Industriali della Provincia di Varese nella persona di Ceroni Roberto
- le Organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale, Andrea Montagni della FILCAMS CGIL, Mirco Ceotto della FISASCAT CISL e Antonio Vargiu della UILTUCS UIL

Premesso che

- a) La Società in data 22 novembre 2013 ha aperto una procedura di mobilità ai sensi degli art 4 e 24 della L 223/1991 per n° 31 dipendenti variamente dislocati su 5 siti produttivi
- b) Le motivazioni sono sostanzialmente riconducibili alla generale crisi economica che ha provocato un drastico ridimensionamento delle vendite nel mercato in cui la Società opera che è quello del commercio per la grande distribuzione di prodotti vernicianti
- c) Le comunicazioni sono state correttamente indirizzate a tutte le organizzazioni ed enti previsti dalla normativa che regola la materia, ivi compreso il Ministero del Lavoro
- d) Le organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL hanno chiesto alla Società, nei modi e nei tempi previsti, in data 14 novembre 2013 l'esame congiunto di cui all'art 4 comma 5 della L. 223/1991
- e) Tale incontro si è svolto in data 29 novembre 2013 presso la sede della FISASCAT CISL nazionale e si è concluso con la firma di un verbale di mancato accordo che ha sancito con esito negativo la fine del periodo di confronto in sede sindacale
- f) in data 6 dicembre 2013 la Società, nell'ambito della procedura amministrativa di cui al comma 5 dell' art 4 della L. 223/1991 ha richiesto al Ministero del lavoro di convocare le parti al fine di cercare di trovare un'intesa

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.

- g) in data 20 dicembre 2013 il Ministero del Lavoro ha provveduto a convocare le parti per il giorno 7 gennaio 2014
- h) al termine dell' incontro le parti, anche in seguito al lavoro di mediazione effettuato dai funzionari del Ministero del Lavoro, hanno sottoscritto un verbale di accordo identificando quale strumento idoneo per gestire la crisi nonché per ridurre l'impatto sui lavoratori, la cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, mantenendo comunque aperta, per tutto il periodo di richiesta della cigs, previsto sino a tutto il 31 dicembre 2014, la possibilità di effettuare i licenziamenti e pertanto porre il lavoratore in mobilità, esclusivamente con il criterio della non opposizione al licenziamento
- i) all'interno delle intese le parti hanno convenuto di rincontrarsi a livello sindacale per definire importi, modalità e finalità di erogazioni delle provvidenze economiche da corrispondere ai lavoratori interessati dagli istituti in esame

tutto quanto sopra premesso le parti hanno sottoscritto il presente Verbale di Accordo

1. Premesse

Le premesse fanno parte del presente accordo e ne costituiscono elemento integrante

2. Integrazione CIGS

La Società corrisponderà al personale interessato dalla CIGS una integrazione all'indennità erogata dall'INPS pari ad un importo massimo calcolato su base mensile di 500,00 € lordi a titolo di anticipo di tfr e sino a concorrenza del tfr accantonato presso la Società o nel fondo di tesoreria istituito presso l'INPS ai sensi dell' art 1 comma 755 della L 296/2006.

Tale fattispecie costituisce una motivazione aggiuntiva rispetto a quelle previste ai sensi dell'art 2120 c.c.

L'integrazione alla CIGS non potrà determinare un trattamento mensile al lordo dell'irpef, comprensivo dell'indennità di cassa integrazione, superiore alla retribuzione ordinaria mensile al lordo dell'irpef percepita normalmente dal lavoratore.

Nel caso di cigs per un periodo inferiore al mese il massimale di integrazione, così come sopra calcolato, sarà riproporzionato per ogni singolo lavoratore sulle ore di cassa effettuate nel mese interessato.

Per i lavoratori che dichiareranno di non opporsi alla messa in mobilità quanto qui contenuto troverà integrale applicazione.

Per i lavoratori che al termine della CIGS rimarranno in servizio gli importi anticipati a titolo di tfr verranno compensati con corrispondenti valori ed accantonati unitamente al tfr del quale ne seguiranno la regolamentazione prevista dall' art 2120 del c.c.



3. Incentivo all'esodo

La Società corrisponderà ai lavoratori che dichiareranno formalmente e per iscritto la loro non opposizione ad essere posti in mobilità un importo a titolo di incentivo e di transazione novativa pari al raggiungimento dell'intera retribuzione ordinaria mensile per ogni mese di indennità di mobilità a cui il lavoratore avrebbe diritto in base alla propria anzianità anagrafica, sino ad un massimo di 24 mesi.


L'importo lordo, come sopra determinato, sarà corrisposto a fronte della firma di un verbale di conciliazione, contenente anche la rinuncia all'impugnazione del licenziamento, redatto e sottoscritto ai sensi degli artt. 410 o 411 e 412 ter del c.p.c.

Letto, confermato e sottoscritto

Colori di Tollens Bravo srl



L'Unione degli Industriali
Della Provincia di Varese



FILCAMS CGIL

FISASCAT/CISL

UILTUCS UIL

